Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Roma (Italia) il 1º giugno 2017 — Martina Sciotto/Fondazione Teatro dell'Opera di Roma

(Causa C-331/17)

(2017/C 309/32)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte d'appello di Roma

Parti nella causa principale

Appellante: Martina Sciotto

Appellata: Fondazione Teatro dell'Opera di Roma

Questione pregiudiziale

Se la normativa europea (segnatamente clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato ([1])) osti ad una normativa nazionale (in particolare, art. 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2010, n. 100) che, escludendo in via generale i rapporti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti di fondazioni lirico-sinfoniche dalla regola secondo cui la forma normale di rapporto di lavoro è quella a tempo indeterminato, deve essere interpretata nel senso di una completa liberalizzazione di tali rapporti, senza previsione, anche in caso di reiterazione oltre il triennio (o altro periodo), di misure di conversione del rapporto (stabilizzazione) e/o di risarcimento dei danni.

([1]) GU L 175, pag. 43.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Italia) l'8 giugno 2017 — Memoria Srl, Antonia Dall'Antonia/Comune di Padova

(Causa C-342/17)

(2017/C 309/33)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Memoria Srl, Antonia Dall'Antonia

Resistente: Comune di Padova

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano all'applicazione delle seguenti disposizioni dell'art. 52 del regolamento dei servizi cimiteriali del comune di Padova:

«Non è in nessun caso consentito all'affidatario demandare a terzi la conservazione dell'urna cineraria. Tale divieto vale anche in caso di espressa volontà manifestata in vita dal defunto (comma terzo).

È fatto obbligo di conservare l'urna esclusivamente presso l'abitazione dell'affidatario (comma quarto)…

In nessun caso la conservazione di urne cinerarie può avere finalità lucrative e pertanto non sono ammesse attività economiche che abbiano ad oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata temporale. Tale divieto vale anche in caso di espressa volontà manifestata in vita dal defunto (comma decimo)».

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgerichts Düsseldorf (Germania) il 16 giugno 2017 — Hüsken e a./Lufthansa CityLine GmbH

(Causa C-368/17)

(2017/C 309/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Hüsken e a.

Convenuta: Lufthansa CityLine GmbH

La causa è stata cancellata dal ruolo con ordinanza della Corte del 6 luglio 2017.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 21 giugno 2017 — Finanzamt B/A-Brauerei

(Causa C-374/17)

(2017/C 309/35)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nel procedimento principale

Convenuto in primo grado e ricorrente in cassazione: Finanzamt B

Ricorrente in primo grado e resistente in cassazione: A-Brauerei

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che si configura un aiuto vietato ai sensi di tale disposizione, qualora, secondo la normativa di uno Stato membro, l'imposta sull'acquisto di immobili per un acquisto imponibile a seguito di una trasformazione societaria (fusione) non venga applicata nel caso in cui all'operazione di trasformazione partecipino determinati soggetti di diritto (l'impresa controllante e una società controllata) e la partecipazione dell'impresa controllante nell'impresa controllata sia del 100 % nei cinque anni precedenti l'operazione imponibile e nei cinque anni successivi a quest'ultima.